

COMUNE DI PERDIFUMO

(Provincia di Salerno)

Rep. N.

CONTRATTO DI APPALTO lavori di REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA LOCALITA' VIGNA FRAZIONE VATOLLA DEL COMUNE DI PERDIFUMO

Importo di aggiudicazione lavori €. \_\_\_\_\_ - CUP: H79D08000140002 CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILASEDICI addì ventitre del mese di \_\_\_\_\_ in Perdifumo (SA), presso gli Uffici

Comunali, ubicati in Piazza del Municipio n. 1, AVANTI A ME Dr.ssa Di Venuta Antonella, Segretario

Comunale del Comune di Perdifumo (SA), a quest'atto autorizzato in forma pubblica amministrativa ai

sensi dell'art.97 del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dall'articolo 10, comma 2-quater, legge n. 114

del 2014, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti,

aventi i requisiti di legge, SONO COMPARSI:-----

Da una parte:-----

1- Ing. **Angelo MALANDRINO**, nato ad Agropoli il 27 settembre 1974, nella sua qualità di Tecnico

Comunale e di Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici del Comune di Perdifumo, domiciliato a

ragione del suo ufficio nella casa comunale, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto

ed interesse esclusivo del Comune di Perdifumo, che, nel prosieguo, verrà chiamato per brevità anche

"Amministrazione", con numero di P. I. 00222010654 e con il numero di C.F. 00222010654, che

agisce in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Perdifumo,

dall'altra parte:-----

2- Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_.19\_\_ e residente in

\_\_\_\_\_ ( ) alla via \_\_\_\_\_, con codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità

di \_\_\_\_\_ dell'impresa " \_\_\_\_\_ ", P.I.V.A. n° \_\_\_\_\_, con sede

legale in \_\_\_\_\_ ( ) alla \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Appaltatore";

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale, di comune accordo, le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.-----

PREMESSO:-----

- Che con deliberazione della G. C. di Perdifumo n. \_\_ del \_\_/\_\_/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA LOCALITA' VIGNA FRAZIONE VATOLLA, per l'importo complessivo di €. Euro 90.000,00 di cui e 54 760.85, ivi compresi € 2 143.94 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che il Progetto è finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Pos. 4537526/00, per l'importo di Euro 90'000,00;

- Che a seguito di gara d'appalto tenutasi nelle forme di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati affidati alla ditta Ditta \_\_\_\_\_, P.I.V.A. n° \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) alla \_\_\_\_\_, per il prezzo complessivo di \_\_\_\_\_ oltre Euro 2 143.94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, in seguito all'offerta del ribasso del \_\_\_\_\_ %, sul prezzo a base di gara, oltre quanto contenuto nell'offerta economicamente più vantaggiosa offerta in sede di gara, giusta determina di affidamento definitivo del RUP \_\_ del \_\_\_\_\_, gli stessi lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'appaltatore come sopra costituito. La predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, è stata comunicata ai soggetti interessati giusta comunicazione in atti. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.-----

-----  
- Che l'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento dichiarano che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; -----

TUTTO CIO' PREMESSO-----

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - (Oggetto del Contratto)

Il Comune di Perdifumo, come sopra rappresentato, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.-----

Art. 2 - (Capitolato speciale e Norme Regolatrici del Contratto)

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale indicata in premessa, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui, anche se non materialmente allegati, si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.-----

Art. 3 - (Ammontare del Contratto)

L'importo contrattuale ammonta ad €. \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_),  
oltre IVA come per legge, tenuto conto dell'offerta presentata, comprensivi degli Oneri per la Sicurezza ammontanti ad €. 2 143.94 -

Tale somma, però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori e per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportati all'originario progetto.-----

Art. 4 - (Variazioni al Progetto ed al corrispettivo)

Qualora l'Ente, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n° 163 del 2006 e ss.mm.ii., le stesse verranno liquidate secondo i corpi d'opera, mediante il

concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del Decreto 207 - 2010 e smi.-----

Art. 5 - (Invariabilità del corrispettivo)

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del C.C.---

Art. 6 - (Anticipazione e Pagamenti in acconto)

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dai commi 2 e 3 della sopra richiamata norma;

L'Appaltatore avrà diritto, altresì, a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 15.000,00 (quindicimila).-----

Gli stati di avanzamento lavori dovranno essere redatti sulla base degli elaborati progettuali, tecnici e contabili, comprensivi delle offerte migliorative sulla base dei corpi d'opera riformulati con l'integrazione delle quantità offerte in sede di gara, giusta computo metrico sottoscritto tra le parti.-----

2. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. -----

Art. 7 - (Pagamenti a saldo)

Il Pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.-----

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzioni di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.-----

Art. 8 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle Penali)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (Sessanta) naturali e consecutivi

decorrenti dalla data del Verbale di Consegna definitiva dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dall'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera di pari all'1,00 per mille (diconsi uno per mille ) dell'importo contrattuale , per ciascun giorno di ritardo. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali danni o ulteriori spese connesse. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori. -

#### Art. 9 - (Regolare esecuzione)

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di regolare esecuzione che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Ente; il silenzio dell'Ente protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.---

#### Art. 10 - (Risoluzione del Contratto)

Per la risoluzione ed il recesso del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134 – 135 – 136 del D.Lgs. 163/2006.-----

#### Art. 11 - (Cauzione definitiva)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), mediante polizza fidejussoria n° \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ – Agenzia di Roma – per l'importo

di €. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_). La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.-----

Art. 12 - (Responsabilità verso terzi)

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente da ogni responsabilità in riguardo.

A tal fine ai sensi dell' art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e dell'art. 125 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. consegna la polizza assicurativa n. 844875, datata 29.01/2016 rilasciata dalla Elba Assicurazione - Agenzia di Milano in corso di validità.-----

Art. 13 - (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza)

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per dipendenti

3. dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n° 55 e dell'articolo 9, comma 1 del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n° 55 e smi.-----

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'esecuzione della garanzia fidejussoria.-----

Art. 14 - (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

1. L'Appaltatore ha provveduto al deposito presso l'Ente del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e

Coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.-----

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto

1, formano parte integrante del presente Contratto d'Appalto, anche se ad esso non materialmente

allegati.-----

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

ed al Responsabile dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.-----

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

#### Art. 15 - (Subappalto)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-----

Prevvia autorizzazione dell'Ente e nel rispetto dell'articolo 18 della Legge n° 55 del 1990, i lavori che

l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati o affidati in

cottimo, nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.--

L'Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.-----

#### Art. 16 - (Controversie)

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il RUP acquisisce

immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, sentito l'Appaltatore, formula

all'Ente entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di

accordo bonario sulla quale l'Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.--

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore, cessa la materia del

contendere.-----

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di

Vallo della Lucania.-----

Art. 17 – (Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010)

1. L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

3. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara CODICE CIG: \_\_\_\_\_ CUP H79D08000140002

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari, così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante Norme urgenti in materia di sicurezza, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, anche non in via esclusiva, le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

6. L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 18 - (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e particolare norme contenute nel Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni,

nel Regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010; -----

Art. 19 - (Spese di Contratto e trattamento fiscale)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.-----

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.-----

3. L'impresa, ai sensi della vigente normativa, ha comunicato il seguente codice IBAN \_\_\_\_\_, da utilizzare per il pagamento delle somme afferenti l'appalto di cui in oggetto, in modo esclusivo.-----

-----

Art. 20 – (condizioni di osservanza dei codici di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n.62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di Perdifumo, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 23/04/2014, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 21 - (Norma anticorruzione)

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_.19\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ ( )

alla via \_\_\_\_\_, con codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

dell'impresa " \_\_\_\_\_", ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n.165/2001,

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritari o negoziali per conto del Comune di

Perdifumo per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 22 - (Trattamento dati personali)

L'Appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre

1996, n° 675 e successive modificazioni.-----

Del presente contratto ha dato lettura alle Parti, che a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo

sottoscrivono con me Segretario Comunale alle ore \_\_\_\_\_, dopo avermi dispensato dalla lettura

degli atti in esso richiamati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.-----

-----

Questo contratto, redatto con il sistema di videoscrittura da persona di mia fiducia, occupa facciate

intere dieci compresa la presente fin qui escluso le firme-----

Comune di Perdifumo - Il Responsabile dell'U.T.C. Ing. Malandrino Angelo

Impresa edile \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale - Ufficiale Rogante Dr. Di Venuta Antonella